

## **Regolamento comunale**

- Art. 1 Fondamento della Tassa
- Art. 2 Oggetto della Tassa
- Art. 3 Presupposti della Tassa
- Art. 4 Esclusioni della Tassa
- Art. 5 Soggetti passivi e responsabili del tributo
- Art. 6 Denuncia originaria o di variazione
- Art. 7 Denuncia di cessazione
- Art. 8 Modalità di presentazione delle denunce
- Art. 9 Commisurazione della Tassa e delle superfici tassabili
- Art. 10 Tariffe
- Art. 11 Riduzioni
- Art. 12 Agevolazioni
- Art. 13 Classificazione categorie
- Art. 14 Funzioni di accertamento e di controllo del Comune
- Art. 15 Funzionario responsabile
- Art. 16 Sgravi e rimborsi
- Art. 17 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 18 Riscossione e contenzioso
- Art. 19 Sanzioni
- Art. 20 Disposizioni transitorie
- Art. 21 Abrogazioni
- Art. 22 Norma di rinvio
- Tabella A

### **Art. 1 Fondamento della Tassa**

1. La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinata dagli artt. 58 e seguenti del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 con successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme in esso richiamate e dal presente Regolamento.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "Tassa" e per "Decreto" si intendono rispettivamente la "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" e "Decreto Legislativo del 15 novembre 1993 n. 507".

### **Art. 2 Oggetto della Tassa**

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato (A) del D.lgs n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Per rifiuti urbani si intendono:

I rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs n. 22/97;

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

I rifiuti provenienti da esumazioni ed esumazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b., c. ed e. (a)

2 bis .Per rifiuti solidi urbani interni si intendono:

a) i rifiuti non ingombranti prodotti in fabbricati, in aree scoperte, in altri insediamenti civili in genere;

b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

3. Sono assimilati ai rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 15 giugno 1998.

(a) Testo precedente: 1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono. Il comma 2 è interamente riscritto.

### **Art. 3 Presupposti della Tassa**

1. La Tassa è dovuta, salvi i casi di esclusione di cui al successivo art. 4, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni nei contenitori più vicini. La Tassa è comunque dovuta nella misura stabilita al comma 4 dell'art. 11 del presente Regolamento.

### **Art. 4 Esclusioni della Tassa**

1. Non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati stabilmente, come quelli:

- adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, ecc.) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per deposito di legna, carbone e simili;

- nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;

- nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;

- i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo e utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola;

- che possono essere ricondotti alle fattispecie sopra elencate.

2. Non è soggetta alla Tassa la parte di superficie dei locali e delle aree, ove per specifiche caratteristiche di struttura e per destinazione si producono, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 119/98, rifiuti pericolosi, di cui all'art. 7 del D.Lgs n.22/99 (a), ed imballaggi terziari, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, in base alle norme vigenti, i produttori stessi.

3. Non sono soggetti, inoltre, alla Tassa i locali e le aree:

a) per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni e casi simili;

b) perché non utilizzati per l'intero anno, in quanto chiusi e privi di qualsiasi arredo.

4. Non sono, inoltre, soggetti alla Tassa:

- i locali e le aree adibiti ad uffici comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;

- gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali locali ed aree scoperte annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

5. Sono altresì esclusi dalla Tassa quei locali ed aree scoperte per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi interni ed assimilati in regime di privativa comunale a causa di:

- norme legislative o regolamentari;

- ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;

- accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

(a) Frase in sostituzione delle parole "tossici e nocivi"

## **Art. 5 Soggetti passivi e responsabili del tributo**

1. Soggetto passivo della Tassa è chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. La Tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, salvi i casi di autonoma denuncia da parte dei singoli occupanti e detentori deve essere assolta dal soggetto che gestisce i servizi comuni.
3. Per i condomini ed i centri commerciali integrati, l'amministratore del condominio e il soggetto responsabile di cui al comma 2, su richiesta dell'ente impositore, sono tenuti a presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree. La mancata esibizione o trasmissione dell'elenco suindicato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93. (a)

(a) Il comma è stato sostituito. Il testo precedente era: "3. Per i condomini ed i centri commerciali integrati, l'amministratore del condominio e il soggetto responsabile di cui al comma 2, sono obbligati a presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree. Per gli anni successivi, tale obbligo sussiste solo per le variazioni intervenute."

## **Art. 6 Denuncia originaria o di variazione**

1. I soggetti passivi ed i responsabili della Tassa, di cui al comma 2 dell'art. 5, devono presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia originaria dei locali ed aree, assoggettabili alla Tassa, siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, sussiste l'obbligo di denunciare, con le medesime modalità e nel termine di cui al primo comma, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggiore ammontare della Tassa, o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati indicati nella denuncia.
3. Non sono valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
4. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
  - codice fiscale, numero componenti il nucleo familiare e generalità dei componenti del nucleo

familiare o dei conviventi;

- indirizzo di residenza e quello dell'abitazione principale del nucleo familiare o della convivenza;

- partita I.V.A., codice attività I.V.A., denominazione sociale, luogo e data di costituzione delle persone giuridiche;

- codice fiscale e generalità del rappresentante legale delle società, enti o associazioni;

- indirizzo della sede principale, legale o effettiva, della società e quello di residenza del rappresentante legale;

- ubicazione completa, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione;

- data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree.

5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

7. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa, di cui all'art. 4, commi 1 e 3, devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e dimostrate con riferimento ad elementi obiettivi rilevabili in maniera diretta o attraverso documentazione atta a consentire all'Ente impositore l'effettivo riscontro.

In particolare la condizione di non utilizzo di cui all'art. 4, comma 3 lett. b), deve essere comprovata da apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

8. Per ottenere la detassazione di cui all'art. 4 comma 2 gli interessati debbono produrre: planimetria catastale - oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato, o autocertificazione - dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione della superficie ove si producono i rifiuti speciali, tossici e nocivi nonché copia del contratto stipulato con ditta autorizzata alla raccolta e smaltimento di detti rifiuti.

## **Art. 7 Denuncia di cessazione**

1. I soggetti passivi e i responsabili della Tassa debbono comunicare al Comune, tramite apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree avvenuta nel corso dell'anno, con indicazione della data e del motivo della cessazione.

2. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto - fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune - allo sgravio o al rimborso della Tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente

ha diritto allo sgravio o rimborso per le annualità successive:

a) se presenta denuncia di cessazione entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo - effettuata tramite notificazione della cartella esattoriale o, in sua mancanza, tramite notificazione dell'avviso di mora - o entro 2 anni dall'avvenuto pagamento e dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree;

b) se per la stessa utenza si sia proceduto ad iscrizione a ruolo del subentrante, a seguito di denuncia o di accertamento di ufficio.

4. Ai fini della denuncia di cessazione vale quanto disposto dal precedente art. 6 comma 3.

### **Art. 8 Modalità di presentazione delle denunce**

1. Le denunce - originarie, di variazione, di cessazione - debbono essere prodotte su appositi moduli messi a disposizione dal Comune e presentate presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, che ne rilasciano ricevuta. Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

2. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche riguardanti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia con le modalità e nel termine previsti dal precedente art. 6, fermo restando l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

### **Art. 9 Commisurazione della Tassa e delle superfici tassabili**

1. La Tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree ed all'uso cui i medesimi vengono destinati. Per le utenze non abitative la Tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree ed ai parametri relativi ai coefficienti potenziali di produzione di rifiuti previsti dal D.P.R. 158/99 relativi all'attività svolta.

2. L'unità di superficie per il calcolo della Tassa è il metro quadrato. Per i locali la superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono; nel calcolo totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 sono escluse mentre quelle superiori si arrotondano a un metro quadro. Per le parti comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del codice civile - occupate o detenute in maniera esclusiva - l'obbligazione per il pagamento della Tassa è a carico dei relativi occupanti o detentori.

4. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde e le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione. Sono soggette a tassazione le aree scoperte operative.

## **Art. 10 Tariffe**

1. La Giunta Comunale delibera, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione (a), le tariffe della Tassa da applicarsi nell'anno successivo. A tal fine, entro il primo settembre di ciascun anno, l'Azienda che gestisce il servizio ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, con riguardo anche alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali ed energia, di cui all'art. 61 comma 3 del Decreto.
2. Nella determinazione delle tariffe il Comune opera in modo che il gettito complessivo del tributo sia compreso fra i limiti minimo e massimo del costo annuale del servizio previsti dalla vigente normativa. Il gettito della Tassa, da assumere ai fini della copertura del costo, è quello della Tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate e sgravate relative all'esercizio medesimo, e degli oneri diretti di riscossione. Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
3. Se, nel termine di cui al precedente comma 1, non vengono adottate le nuove tariffe, per l'anno successivo si intendono confermate quelle in vigore.
4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei Servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari alla percentuale del 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 terzo comma n. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.

(a) Il testo sostituisce le parole "non oltre il 31 ottobre di ogni anno"

## **Art. 11 Riduzioni**

1. La Tassa è ridotta del 25% nei seguenti casi:

- a) abitazioni occupate da un unico soggetto che ivi abbia la propria residenza anagrafica;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da contribuenti che risiedono o dimorano all'estero per più di sei mesi nel corso dell'anno. Per usufruire delle riduzioni - fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune - gli interessati debbono specificare nella denuncia originaria o di variazione la destinazione dell'abitazione a disposizione, l'ubicazione dell'abitazione di residenza e di quella principale e dichiarare esplicitamente di non voler cedere l'immobile in locazione o in comodato;
- c) abitazione occupata a titolo principale da agricoltori o imprenditori agricoli, facente parte di costruzioni rurali;
- d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte destinati ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dalle competenti

autorità per l'esercizio dell'attività.

1-bis. La Tassa è ridotta del 65% per gli stabilimenti balneari, a seguito di estensione della superficie tassabile all'intero arenile in concessione precedentemente non prevista nel regolamento.

2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, nonché quelle di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9, hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata denuncia - originaria, integrativa o di variazione - contenente gli elementi necessari al computo della riduzione stessa.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il cessare delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1; in difetto è previsto il recupero delle somme dovute ai sensi dell'art. 66 comma 6 del Decreto. Sono, inoltre, applicate le sanzioni per l'omessa denuncia di variazione previste dall'art. 76 del Decreto, richiamate dal successivo art. 19 del Regolamento.

4. Per i locali e le aree scoperte, situati al di fuori della zona in cui è attivato il servizio, è stabilita una riduzione della Tassa del:

- 60% nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta sia compresa tra i 500 ed i 1000 metri;

- 70% nel caso di distanza superiore.

Ove si tratti di strade private o (b) di zone non aperte al pubblico transito la distanza di cui al comma precedente è calcolata con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta.

5. La Tassa è ridotta del 60% se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, non risulta essere svolto, oppure viene effettuato in grave violazione del regolamento del servizio di nettezza urbana, con riferimento alle distanze, alla capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, tale da non consentire all'utente di usufruire agevolmente del servizio stesso. Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del Servizio di nettezza urbana debbono essere continue o reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

In particolare costituiscono ipotesi di grave violazione:

- la necessità, da parte dell'utente, di conferire rifiuti in punti di raccolta distanti più di m. 1000;

- una periodicità di raccolta ritardata di almeno 4 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento di Servizio;

- una capacità dei contenitori ridotta di almeno la metà rispetto a quella prestabilita.

La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione o mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dovuta a motivi sindacali o a imprevedibili impedimenti organizzativi, non dà diritto all'esonero o alla riduzione della Tassa. Se il mancato svolgimento del servizio perduri, causando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria in base alle vigenti norme e



prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con conseguente diritto allo sgravio o rimborso, dietro domanda documentata, di una quota della Tassa rapportata al periodo di interruzione, che non può superare, comunque, la percentuale stabilita al comma precedente.

7. La riduzione di cui al comma 4 ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata richiesta, contenente le motivazioni necessarie al computo della riduzione. Le riduzioni di cui ai commi 5 e 6 hanno effetto per il periodo in cui si sono verificate le circostanze indicate, e la richiesta deve essere presentata - a pena di decadenza - entro 30 giorni dal momento in cui sono venute meno le circostanze stesse.

Il riscontro delle circostanze di cui agli stessi commi è effettuato dal Comune anche tramite l'Azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana.

A seguito delle attività di raccolta differenziata avviate da A.M.A., gli utenti (non domestici) effettivamente interessati dal servizio, otterranno un beneficio derivante dall'evitato costo di smaltimento dei materiali raccolti ed avviati al riciclo.

Tale beneficio verrà introdotto a consuntivo nella determinazione del corrispettivo dovuto per il servizio per l'anno successivo sotto forma di riduzione fino ad un valore percentuale del 10%.

(a) Il testo sostituisce le parole "a) abitazioni con unico occupante".

(b) Parole aggiunte

## **Art. 12 Agevolazioni**

1. Sono riconosciute le agevolazioni, nella misura determinata dal comma 2, ai soggetti passivi della tassa che occupano l'abitazione a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) presenza di disoccupati che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, siano iscritti nelle liste di collocamento ininterrottamente da almeno due anni ;

b) presenza di non occupati, già fruitori dell'indennità di cassa integrazione guadagni o di mobilità che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, abbiano perduto tali indennità nell'anno precedente;

c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento e da oltre sei mesi, usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;

d) presenza di soggetti titolari di pensione o assegni che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, abbiano compiuto il 60° anno di età;

e) presenza di uno o più figli minori;

f) presenza di uno o più soggetti disabili, con invalidità non inferiore al 75%, risultante da certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

g) presenza di soggetti portatori di gravi sindromi certificate da strutture sanitarie pubbliche, che diano luogo ad obiettive e gravi difficoltà nel lavoro e nella vita di relazione, ovvero soggetti in particolare stato di indigenza per i quali siano in corso prestazioni di assistenza da parte dei servizi sociali comunali.

Nei casi di cui al punto precedente, i soggetti passivi sono ammessi al godimento delle agevolazioni in questione ove sussistano le seguenti condizioni:

nessun componente del nucleo familiare risulta possessore (proprietario, usufruttuario o titolare di un diritto d'uso o di abitazione) di immobili o di quote di essi il cui valore, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, superi - 25.822,84 ((L. 50.000.000 arrotondate) e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;

non viene effettuata sublocazione dell'abitazione oggetto del tributo.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente comportano l'esenzione dalla tassa qualora il reddito imponibile annuo, complessivamente conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a quello individuato nella Tabella A allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso.

3. Al fine di ottenere le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita autocertificazione, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate, rispettivamente, ai commi 1 e 2, corredata, nei casi di cui alle lettere f) e g) del comma 1, dalle certificazioni rilasciate dalle competenti strutture pubbliche.

4. Le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta, ad eccezione dei casi indicati nelle lettere d), f) e g) del comma 1, per i quali la stessa costituisce presupposto per l'esenzione anche per gli anni successivi, fatto salvo l'obbligo di dichiarare la cessazione delle condizioni che consentono l'esenzione.

5. La tariffa relativa alle scuole è ridotta del 66,7%.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Il loro ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio. (a)

(a) L'articolo è stato completamente sostituito. Si riporta il vecchio testo : 1. Sono esenti dalla Tassa le abitazioni occupate a titolo di abitazione principale da nuclei familiari in cui siano presenti:

a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, ininterrottamente per almeno due anni alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;

b) soggetti in stato di non occupazione alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, che hanno perso indennità di cassa integrazione guadagni o di mobilità nel corso dell'anno precedente;

c) soggetti in stato di non occupazione alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento che usufruiscono di trattamento di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità da oltre 6 mesi;

d) ultrasessantenni con redditi minimi;

e) soggetti disabili, con grado di invalidità non inferiore al 75%, certificabile dalle competenti strutture pubbliche;

f) soggetti portatori di gravi sindromi che diano luogo ad esenzione del ticket sanitario, ovvero soggetti in particolare stato di indigenza per i quali siano in corso prestazioni di assistenza da parte dei servizi sociali comunali.

2. Le esenzioni di cui al comma precedente possono essere richieste dai soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento che dichiarino l'esistenza, al 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda, di una delle predette condizioni. Le esenzioni sono applicabili a condizione che i componenti del nucleo familiare:

- non risultino proprietari, usufruttuari o che godano del diritto di uso, di abitazione, di superficie o di enfiteusi su immobili nel territorio nazionale il cui valore ai fini dell'imposta comunale sugli immobili superi lire 50 milioni, con riferimento all'intero nucleo familiare;

- non esercitino la sublocazione;

- non abbiano un reddito complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, relativo all'anno precedente a quello di riferimento superiore a due volte e mezzo l'importo minimo annuo dei trattamenti di pensione o assegni minimi per i lavoratori dipendenti erogati dall'INPS per le categorie di cui alle lett. a), b), c), d), e quattro volte e mezzo per le categorie di cui alle lett. e) ed f).

3. Al fine di ottenere l'esenzione, dovrà essere prodotta apposita autocertificazione, a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, da cui risultino le condizioni ulteriori indicate nel comma precedente, corredata dalla certificazione delle condizioni di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 1.

4. Le esenzioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta, ad eccezione dei soggetti di cui ai punti d), e) ed f) del precedente comma 1, per i quali la stessa costituisce presupposto per l'esenzione anche per gli anni successivi, fatto salvo l'obbligo di dichiarare la cessazione delle condizioni che consentono l'esenzione.

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 per i nuclei familiari con 4 (quattro) o più figli si prevede, su richiesta dell'utente interessato, la concessione di una riduzione del 20% della tassa per le abitazioni principali (superficie abitativa e accessoria) qualora il reddito complessivo riferito all'intero nucleo familiare, relativo all'anno precedente, non superi l'importo di L. 40.000.000 con maggiorazione di L. 10.000.000 per ogni figlio successivo al 4° (quarto).

5. La tariffa relativa alle scuole è ridotta del 66,7%.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Decreto. Il loro ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

### **Art. 13 Classificazione categorie**

1. Agli effetti della commisurazione della Tassa, i locali e le aree tassabili sono così classificati:

Cat. 1 Abitazioni (considerati nel computo della superficie sia i vani utili che i vani accessori, compresi i box, le autorimesse e i posti macchina, se accessori dell'abitazione stessa);

Cat. 2 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose;

Cat. 3 Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili (esclusi dal computo della superficie tassabile I percorsi destinati ad uscite di sicurezza);

Cat. 4 Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili (esclusi dal computo della superficie tassabile I percorsi destinati ad uscite di sicurezza);

Cat. 5 Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali altre attività commerciali saranno tassate nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti gli erogatori), impianti sportivi

Cat. 6 Stabilimenti balneari (superficie tassabile estesa all'arenile in concessione - eventuali esercizi commerciali con licenza autonoma annuale sono tassati nelle rispettive categorie)

Cat. 7 Esposizioni, e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti; vivai;

Cat. 8 Alberghi (i ristoranti sono tassati in categoria 20, le sale conferenze sono tassate in categoria 3)

Cat. 9 Case di cura e riposo / ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili);

Cat. 10 Uffici, agenzie, studi professionali

Cat. 11 Banche e istituti di credito

Cat. 12 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli

Cat. 13 Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze

Cat. 14 Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Cat. 15 Banchi e box mercato di vendita di beni durevoli

Cat. 16 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista

Cat. 17 Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista / carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazione calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc.;

Cat. 18 Attività industriali con capannoni di produzione

Cat. 19 Attività artigianali di produzione di beni specifici

Cat. 20 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub / mense, birrerie, hamburgerie

Cat. 21 Bar, caffè, pasticcerie

Cat. 22 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono tassati in categoria 19)

Cat. 23 Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto

Cat. 24 Ipermercati di generi misti / plurilicenze alimentari e/o miste

Cat. 25 Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari

Cat. 26 Discoteche, night club

(a) Precedente descrizione delle categorie variate

Cat. 3 Cinematografi e teatri - sostituita

Cat. 4 Autorimesse e magazzini senza vendita - sostituita

Cat. 6 (eventuali ristoranti con licenza autonoma annuale sono tassati in categoria 20) - frase sostituita

Cat. 7 autosaloni - sostituita

Cat. 15 Banchi mercato beni durevoli - sostituita

Cat. 25 Banchi mercato generi alimentari - sostituita

#### **Art. 14 Funzioni di accertamento e di controllo del Comune**

1. Il Comune, tramite gli uffici preposti alla gestione del tributo, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della Tassa.

2. Ai fini delle azioni di controllo ed accertamento, il Comune può richiedere ai soggetti di cui al precedente art. 5:

- l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- la copia della planimetria catastale, o planimetria sviluppata da tecnico abilitato, dei locali ed aree con l'indicazione del loro utilizzo;
- dati e notizie relativi agli occupanti o detentori dei locali ed aree oggetto di tassazione, a mezzo questionario, da restituire debitamente firmato e sottoscritto;
- ogni altro atto o documento ritenuto necessario.

3. Agli stessi fini sopra indicati, il Comune può utilizzare dati e notizie legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad enti e uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

4. I dipendenti degli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, nonché gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, possono essere autorizzati ad accedere agli immobili, ai sensi dell'art. 73 comma 2 del Decreto.

Il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente all'azione di accertamento, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati e pubblici, ai sensi dell'art. 71 comma 4 del Decreto.

5. In caso di omessa presentazione della denuncia, il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento d'ufficio, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

6. In caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.

7. Gli avvisi di accertamento, d'ufficio ed in rettifica, riporteranno tutti gli elementi e le indicazioni stabilite dal Decreto.

8. Qualora il Funzionario responsabile di cui al successivo art. 15, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

### **Art. 15 Funzionario responsabile**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Generale per le Entrate è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi. (a)

(a) Testo precedente :1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della Tassa per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 74 del Decreto.

## **Art. 16 Sgravi e rimborsi**

1. Gli sgravi e rimborsi della Tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal Decreto e dal presente Regolamento.
2. Lo sgravio e l'eventuale rimborso della Tassa non dovuta nel caso di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 è predisposto dal Comune entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, da presentare - a pena di decadenza - entro 6 mesi dalla notificazione del ruolo in cui è iscritto il tributo effettuata tramite notificazione della cartella esattoriale o in sua mancanza, tramite notificazione dell'avviso di mora.
3. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si richiede il rimborso.
4. Eventuali rimborsi di Tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il Regolamento e le tariffe della Tassa, sono effettuati mediante compensazione della Tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.
5. Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse del 2,5% semestrale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di esigibilità del rimborso. (a)

(a) Testo sostituito :7 per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui è stato eseguito il pagamento.

## **Art. 17 Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Coloro che occupano o detengono, con o senza autorizzazione - per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente - locali od aree pubblici di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, sono soggetti alla Tassa in base a tariffa giornaliera.
2. La Tassa giornaliera è calcolata con riferimento alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla corrispondente o similare categoria di classificazione, maggiorata di un importo percentuale del 30%.
3. L'obbligo di denuncia si considera assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da eseguire contestualmente a quello della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il modulo di versamento di cui al Regolamento della Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche. In mancanza di autorizzazione all'occupazione, l'obbligo di denuncia è assolto tramite versamento diretto.
4. Nel caso di uso di fatto, la Tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento

dell'occupazione abusiva, è recuperata unicamente alla sanzione, interessi ed accessori. o di ufficio, per il contenzioso e per le sanzioni si applicano le disposizioni relative alla Tassa annuale

### **Art. 18 Riscossione e contenzioso**

1. La riscossione della Tassa è prevista in 4 rate ordinarie ovvero in un'unica soluzione. Può avvenire mediante ruolo, secondo le modalità previste dal D.P.R. 602/73 e successive modificazioni, ovvero mediante riscossione diretta, a seguito di comunicazione di pagamento, a mezzo di conto corrente postale eventualmente intestato al Concessionario della riscossione.

Potranno inoltre essere attivate forme di pagamento tramite il sistema bancario con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al contante.

2. Ove si ricorra a modalità di riscossione diversa dal ruolo le tariffe nette in vigore si intendono incrementate della quota pari al 10% attualmente corrisposta a titolo di addizionale ECA. Resta in ogni caso applicabile ai sensi delle norme vigenti l'addizionale provinciale.

3. Possono essere concesse ulteriori dilazioni di pagamento nei casi e con le modalità previste dalle vigenti norme di legge e dal Regolamento Generale delle Entrate.

4. Le controversie concernenti la Tassa sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale, in primo grado, ed a quella Regionale, in secondo grado, con le modalità e nei termini di cui al Decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 19 Sanzioni**

1. Per quanto riguarda le sanzioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del Decreto con le modificazioni introdotte dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, ed i principi stabiliti dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. (a)

### **Art. 20 Disposizioni transitorie**

ABROGATO (a)

(a) Testo abrogato:

1. In sede di prima applicazione del Regolamento debbono essere presentate:

entro il termine del 30 settembre 1994:



- le denunce originarie e di variazione per l'anno 1994;

entro il 20 gennaio 1995:

- le denunce originarie e di variazione per l'anno 1995;

entro il 30 settembre 1995:

- le denunce integrative o modificative, anche di quelle prodotte in base al precedente ordinamento del tributo;

- le richieste di riduzione previste nel Regolamento all'art. 9 commi 4 e 5;

- gli elenchi degli occupanti e detentori dei locali ed aree di proprietà condominiale e del centro commerciale integrato, da parte dei rispettivi amministratori e responsabili. I detentori e gli occupanti di abitazioni e locali di proprietà privata organizzati in condominio possono assolvere all'obbligo della denuncia integrativa, tramite gli appositi moduli per la presentazione degli elenchi suddetti, messi a disposizione dei relativi amministratori da parte del Comune.

2. Le denunce integrative o modificative e le richieste di riduzione di cui all'art. 9 commi 4 e 5, presentate entro il 30 settembre 1995 nonché gli elenchi che danno luogo a modificazione degli elementi imponibili, a riduzioni tariffarie o ad agevolazione hanno effetto dal 1° gennaio 1996. Le agevolazioni di cui all'art. 12 e le riduzioni di cui all'art. 11 comma 1 lett. a), b), c) e d) del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 1995.

Per il 1994 restano in vigore le esenzioni e le agevolazioni previste, rispettivamente, dagli artt. 12 e 12 bis del precedente Regolamento.

Per quanto concerne il punto 23 del 1° comma dell'art. 13 del presente Regolamento, resta in vigore, fino al 31 dicembre 1995, il punto 23 dell'art. 7 del precedente Regolamento così come modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 82 del 4 maggio 1993. Restano altresì in vigore fino alla stessa data i punti 2 e 3 del dispositivo della medesima deliberazione.

3. La classificazione in categorie di cui al precedente art. 13 e le tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione della Tassa previsti dall'art. 65 del Decreto, verranno modificati entro il 31 ottobre 1995, con decorrenza 1° gennaio 1996. Nel frattempo restano in vigore le categorie di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 5411 del 31 luglio 1991.

4. I termini di accertamento e riscossione di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento si applicano anche ai crediti tributari riguardanti gli anni precedenti al 1994. Restano comunque fermi gli effetti già prodotti secondo la precedente normativa.

5. Fino alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie di cui al precedente art. 18 comma 4 i ricorsi contro gli atti di accertamento della Tassa vanno presentati in prima istanza alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio - Sezione staccata di Roma - e, in seconda istanza, al Ministro delle Finanze.

Contro le risultanze dei ruoli il ricorso va presentato alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio - Sezione staccata di Roma - entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione, unicamente per l'iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione delle prescritte

notificazioni, per duplicazioni o per altro errore materiale. In tal caso, la Direzione Regionale emette provvedimenti definitivi ed ha poteri di sospensione della riscossione delle partite controverse, con ordine di rettifica dell'errore o regolazione della procedura.

6. Fino al 1° gennaio 1996 sono esclusi dalla Tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali fino alla stessa data sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915.

#### NORMA TRANSITORIA

Entro il 30 giugno 2000 gli stabilimenti balneari dovranno provvedere alla presentazione di denuncia di variazione della superficie tassabile, comprensiva dell'indicazione dell'arenile in concessione, secondo quanto previsto nel presente Regolamento. La relativa tassazione con applicazione di tariffa ridotta del 65% avrà decorrenza dal 1° gennaio 2000.

#### **Art. 21 Abrogazioni**

1. E' abrogata ogni precedente disposizione in materia, incompatibile con il presente Regolamento.

#### **Art. 22 Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme vigenti in materia.